

BANCA D'ITALIA

**Regolamento Generale
della Banca d'Italia**

APRILE 2019

TITOLO I

ORGANI

ORGANI CENTRALI DELLA BANCA

art. 1

Gli organi centrali della Banca esercitano i poteri e le funzioni stabiliti dallo Statuto che ne disciplina anche le modalità di funzionamento.

Nelle disposizioni seguenti sono riportate ulteriori previsioni concernenti l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

art. 2

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei partecipanti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati dal Governatore ai partecipanti presso la sede legale o il domicilio eletto. Uguale comunicazione è fatta al Ministro dell'Economia e delle finanze.

art. 3

Sulla base delle verifiche affidate dalla legge al Consiglio superiore, il presidente dell'Assemblea o, su designazione di questi, il notaio incaricato della redazione del verbale, accertano il numero dei partecipanti intervenuti e la parte del capitale da essi rappresentata.

In caso di seconda convocazione le procure rilasciate per la prima riunione restano valide, salvo espressa revoca.

Le votazioni nelle assemblee sono palesi, salvo che riguardino le nomine degli organi statutari.

Allo scrutinio delle schede provvede il notaio con l'assistenza di due scrutatori delegati dall'Assemblea.

art. 4

Le Assemblee dei partecipanti presso le Sedi della Banca sono presiedute dal presidente del Consiglio di reggenza, il quale provvede all'accertamento della validità di costituzione dell'Assemblea – sulla base delle verifiche affidate al Consiglio Superiore dalla legge – e della regolarità delle procure. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3.

Lo spoglio delle schede di votazione è effettuato da due scrutatori delegati dall'Assemblea.

CONSIGLIO SUPERIORE

art. 5

Il Consiglio superiore è convocato in adunanza ordinaria o straordinaria mediante invito ai membri del Consiglio; la convocazione è comunicata ai Sindaci e al Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'ordine del giorno di ciascuna adunanza è messo a disposizione dei Consiglieri prima che si apra la seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio superiore sono compilati dal Segretario e firmati dal Governatore e dal Segretario stesso.

Una copia autentica delle deliberazioni viene trasmessa al Ministro dell'Economia e delle finanze.

Gli estratti delle deliberazioni sono autenticati da un notaio quando ciò è prescritto dalla legge.

Le funzioni dei Consiglieri superiori, eletti a norma dell'art. 15 dello Statuto, hanno inizio il giorno successivo alla scadenza di quelli uscenti.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE FILIALI

Consiglio di reggenza e Reggenti con funzioni di Censore presso le Sedi

art. 6

Il Consiglio di reggenza delle Sedi è formato dai Reggenti e dal Direttore.

I Reggenti, con esclusione di quelli con funzioni di Censore, provvedono ogni tre anni, nel mese di luglio, alla nomina fra i Reggenti stessi di un Presidente e di un Segretario.

In caso di impedimento del Presidente, la presidenza del Consiglio di reggenza viene assunta dal Reggente più anziano di nomina e, a parità di questa, dal più anziano di età.

Il Segretario, in caso di assenza, viene sostituito dal Reggente meno anziano di nomina e, a parità di questa, dal meno anziano di età.

art. 7

Entro il mese di settembre il Consiglio esamina e approva la proposta di budget su base regionale.

Nella riunione del mese di gennaio viene data informativa al Consiglio sul consuntivo degli impegni di spesa assunti su base regionale nell'esercizio precedente.

Le deliberazioni, quando riguardino persone ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre Reggenti, devono essere assunte con voto segreto.

La trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva su richiesta di almeno due Reggenti.

I Reggenti con funzioni di Censore, che hanno voto consultivo, possono chiedere che la loro dichiarazione di voto sia messa a verbale; in tal caso appongono la loro firma a margine della parte del verbale che la riporta.

I verbali delle sedute sono letti e approvati nella riunione seguente a quella cui si riferiscono. Deve essere invece approvato al termine della stessa seduta il verbale della riunione concernente l'esame del documento di cui al comma primo.

L'approvazione dei verbali è fatta risultare con la firma del Direttore della Sede, del Presidente e del Segretario del Consiglio, nonché, quando riguardi i menzionati documenti, con la firma di almeno due Censori.

art. 8

I Reggenti con funzioni di Censore che, in conformità delle norme statutarie, esercitano compiti di controllo sulla gestione delle Sedi per conto dei Sindaci, redigono, per le verifiche di cassa compiute, verbale in unico esemplare, firmato da chi vi interviene, su apposito registro tenuto dalla Sede. Copia di detto verbale è trasmessa all'Amministrazione centrale affinché sia tenuta a disposizione dei Sindaci.

L'esercizio delle funzioni dei Censori non comporta l'obbligo per il Direttore di dare comunicazione ad essi della corrispondenza con l'Amministrazione centrale e con i terzi.

Consiglieri e Consiglieri con funzioni di Censore presso le Succursali

art. 9

Nelle Succursali, il Direttore provvede alla convocazione dei Consiglieri, compresi quelli con funzioni di Censore, indicando, anche d'intesa con il Direttore regionale, gli argomenti all'ordine del giorno.

Presso le Succursali insediate nei capoluoghi di Regione le riunioni dei Consiglieri riguardano gli stessi argomenti e si tengono entro le stesse date di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

Il verbale delle singole riunioni, redatto su apposito libro, viene approvato contestualmente ed è firmato, oltre che dal Direttore, dal Consigliere e dal Censore (o, in assenza di Consiglieri, dal solo Censore) più anziani di nomina e, a parità di questa, di età fra i presenti.

Ai Consiglieri con funzioni di Censore presso le Succursali si applica il disposto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI COMUNI

art. 10

I Reggenti presso le Sedi e i Consiglieri con funzioni di Censore presso le Succursali espletano sulla base di turni il servizio di apertura e chiusura della sagrestia.

Nelle Sedi il calendario dei turni di servizio è stabilito mediante sorteggio, per l'intero anno successivo, dal Consiglio di Reggenza nella sua ultima riunione annuale.

Nelle Succursali, il sorteggio ha luogo entro il mese di dicembre, alla presenza del Direttore, tra i Consiglieri con funzioni di Censore. In casi eccezionali, e previ accordi con il Direttore, con i Reggenti e con i Consiglieri con funzioni di Censore interessati, possono essere effettuate variazioni di turno.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, si verifichi la cessazione dalla carica di un Reggente o Consigliere ovvero sorgano ragioni di incompatibilità o di decadenza previste dallo Statuto, il Direttore della Filiale informa oltre che il Consiglio di reggenza, se si tratta di Sede, il Governatore per l'attivazione della procedura di sostituzione.

Il mandato dei nuovi eletti dura per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i Reggenti o Consiglieri da essi surrogati.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

art. 11

La Banca assolve le proprie funzioni avvalendosi della struttura organizzativa che attua gli indirizzi strategici e svolge i compiti di gestione amministrativa e tecnica.

La struttura organizzativa si articola in Amministrazione centrale, Filiali e Delegazioni all'estero.

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Banca in conformità alla normativa sul Meccanismo di risoluzione unico è istituita l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, sono disciplinati con separato Regolamento adottato conformemente all'art. 6, comma 2, del decreto citato.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

art. 12

L'Amministrazione centrale è articolata in Dipartimenti per lo svolgimento organico e integrato delle funzioni della Banca.

I Dipartimenti si compongono di Unità organizzative denominate Servizi.

Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

- Mercati e sistemi di pagamento;
- Vigilanza bancaria e finanziaria;
- Economia e statistica;
- Circolazione monetaria e bilancio;
- Risorse umane e organizzazione;
- Informatica;

– Immobili e appalti.

L'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi, il Servizio Consulenza legale e il Servizio Revisione interna sono collocati alle dirette dipendenze del Direttorio.

Per il coordinamento interfunzionale e per particolari compiti o progetti possono essere istituite Strutture disciplinate da specifiche disposizioni di servizio.

art. 13

I Servizi curano le attività istruttorie, amministrative e tecniche a essi demandate, formulando proposte agli organi e ai soggetti competenti a decidere; elaborano e aggiornano le disposizioni di servizio concernenti le materie di competenza.

In relazione a specifiche e motivate esigenze, talune attività facenti capo a un Servizio o ad altra Struttura possono essere attribuite a una diversa Unità dell'Amministrazione centrale o decentrate alle Filiali, con provvedimento del Governatore che fissa i limiti per materia e, quando del caso, per valore degli atti relativi.

art. 14

I Servizi si articolano in unità denominate divisioni.

Le divisioni che svolgono compiti amministrativi, di coordinamento e tecnici per il Dipartimento possono essere collocate al di fuori dei Servizi. Per il soddisfacimento di particolari esigenze le divisioni possono essere collocate al di fuori dei Dipartimenti.

Per lo svolgimento dell'attività di produzione all'interno del Servizio Banconote è presente una Direzione di produzione.

Per la realizzazione di lavorazioni o attività tecniche di carattere omogeneo o integrato, all'interno delle divisioni possono essere costituiti reparti, composti da personale operaio.

art. 15

I Funzionari generali promuovono o concorrono a promuovere gli indirizzi della Banca e ne seguono l'attuazione; essi sono preposti ai Dipartimenti ovvero possono essere destinatari di incarichi speciali, anche eventualmente connessi con specifici compiti di indirizzo e coordinamento di attività presso l'Amministrazione centrale, presso la UIF ovvero nelle Sedi di primaria importanza.

Possono essere destinatari, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, di deleghe del Governatore, del Direttorio e del Direttore Generale.

Il numero complessivo dei Funzionari generali è fissato in undici.

art. 16

Il Capo del Dipartimento assicura la conduzione integrata e unitaria dell'attività del Dipartimento; esercita il coordinamento tra le diverse Unità organizzative che lo compongono.

In tale ambito:

- promuove il conseguimento degli obiettivi fissati per il Dipartimento, secondo principi di buona amministrazione;
- valuta, ai fini della programmazione, le complessive esigenze di risorse umane;
- cura la distribuzione delle risorse umane e l'utilizzo in via temporanea del personale tra le Strutture del Dipartimento ad eccezione degli incarichi funzionali;
- promuove gli indirizzi per la valutazione, la crescita professionale e la formazione del personale, assicurando la valorizzazione delle diversità;
- valuta le complessive esigenze di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e ne coordina la gestione;
- attribuisce al personale del Dipartimento compiti particolari su materie o progetti a carattere trasversale;
- approva, sulla base delle esigenze rappresentate dai Capi dei Servizi, la costituzione di settori per il coordinamento di attività omogenee all'interno delle divisioni;
- può delegare attribuzioni proprie al personale del Dipartimento.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo del Dipartimento tiene conto delle valutazioni espresse, per i profili di competenza, dai Capi dei Servizi.

art. 17

Il Ragioniere generale oltre a svolgere le funzioni previste dai precedenti articoli 15 e 16, segue - attraverso l'attività delle unità che svolgono la funzione contabile nell'Amministrazione centrale e nelle Filiali - l'andamento generale della contabilità dell'Istituto e sovrintende all'elaborazione delle norme e delle disposizioni contabili.

Dispone per le diverse fasi di formazione del bilancio d'esercizio nonché dell'inventario dell'attivo e del passivo. Firma le situazioni dei conti e il bilancio della Banca. Dà notizia, per mezzo di stati periodici o straordinari, dei fatti di rilievo che incidono sul bilancio dell'Istituto ai competenti organi della Banca.

Cura i rapporti con la società di revisione esterna e coordina i flussi informativi predisposti dalle Strutture della Banca per gli organi di controllo e la società di revisione.

In caso di assenza o impedimento, il Ragioniere generale è sostituito, per i compiti di cui sopra, dal Titolare del Servizio Bilancio.

art. 18

L'Avvocato generale cura il coordinamento dell'attività del Servizio Consulenza legale con quella dei Dipartimenti, assiste il Direttorio nell'assunzione delle decisioni di competenza e fornisce al medesimo organo pareri nei casi previsti dalla normativa. Cura e coordina, per le questioni legali, i rapporti con Banche centrali e altre istituzioni, anche nelle sedi internazionali.

In caso di assenza o impedimento, l'Avvocato generale è sostituito per i compiti di cui sopra dall'Avvocato Capo.

art. 19

Nei Dipartimenti che presentano maggiori profili di complessità collaborano con il Capo del Dipartimento uno o più Vice Capo Dipartimento.

Il Vice Capo del Dipartimento affianca, anche mediante l'esercizio di deleghe, il Capo del Dipartimento, secondo criteri dallo stesso definiti, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Nei Dipartimenti ove non è designato un Vice Capo del Dipartimento, il Governatore, sentito il Direttorio, designa il Titolare del Servizio che sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza. Resta fermo quanto

previsto dagli artt. 17 e 18 del presente Regolamento per la sostituzione del Ragioniere generale e dell'Avvocato generale.

art. 20

Il Capo Servizio è responsabile dell'attuazione degli indirizzi della Banca nelle materie di competenza nonché dell'attività della Struttura cui è preposto.

Ha la responsabilità del funzionamento del Servizio, del quale programma, dirige e controlla l'attività con la collaborazione del Vice Capo Servizio. In tale ambito:

- a) ha la gestione del personale, del quale promuove lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle diversità;
- b) promuove la diffusione delle informazioni ai diversi livelli di responsabilità del Servizio, secondo le esigenze funzionali;
- c) vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilità correlati alle attribuzioni conferite alla Struttura cui è preposto e pone in essere gli atti relativi, in conformità alle disposizioni di legge e di servizio.

Per i procedimenti amministrativi di pertinenza del Servizio, assume il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche con facoltà di delega. Il soggetto delegato svolge l'attività istruttoria in conformità agli indirizzi della Banca.

Firma gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, con facoltà di delega al personale addetto all'Unità.

Il Capo del Servizio può affidare al personale compiti particolari su materie di competenza del Servizio.

art. 21

Il Vice Capo Servizio è il diretto collaboratore del Capo Servizio, lo affianca nella sua attività anche mediante l'esercizio di deleghe e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ricade nella responsabilità del Capo del Dipartimento l'individuazione della persona incaricata di assicurare la direzione del Servizio nei casi di contemporanea assenza del Capo Servizio e del suo Vice. Per le Strutture collocate al di fuori dei Dipartimenti, l'individuazione compete al Funzionario generale di riferimento, ove designato, o al Capo del Dipartimento Risorse umane e organizzazione; per la Consulenza legale all'Avvocato generale.

art. 22

Il Direttore di produzione, nel rispetto delle linee d'azione definite dal Capo del Servizio, indirizza, coordina e controlla l'attività di produzione delle banconote, in relazione a obiettivi di quantità, tempi e standard qualitativi.

È responsabile dell'andamento della Direzione di produzione; ha la gestione del personale addetto, del quale promuove la valorizzazione delle diversità e ne segue lo sviluppo professionale.

Cura, sentiti i Titolari delle divisioni, la distribuzione del personale nell'ambito della Direzione di produzione ed è interessato dal Capo del Servizio in occasione dei trasferimenti che coinvolgono il personale della Direzione di produzione.

Vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale nello svolgimento dell'attività di produzione.

Firma gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, con facoltà di delega al personale addetto alla Direzione di produzione.

art. 23

Il Titolare della divisione di cui all'art. 14, comma 1, organizza, coordina e controlla l'attività di competenza, è responsabile dell'andamento nel suo complesso della struttura cui è preposto e delle operazioni eseguite; ha la gestione del personale addetto e ne promuove la valorizzazione delle diversità.

Segue l'addestramento del personale addetto alla divisione. Per quanto di competenza, cura gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Firma gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, con facoltà di delega al personale addetto alla divisione.

Il Titolare della divisione con compiti amministrativi per il Dipartimento collocata nell'ambito di un Servizio assume il ruolo di responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza della divisione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, con facoltà di delega. Il soggetto delegato svolge l'attività istruttoria secondo quanto previsto dalle norme applicabili.

art. 24

Il Titolare della divisione di cui all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento, organizza, coordina e controlla l'attività di competenza; è responsabile dell'andamento della divisione cui è preposto; ha la gestione del personale e ne assicura la formazione e l'addestramento; promuove la valorizzazione delle diversità.

Vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilità correlati alle attribuzioni conferite alla divisione e pone in essere gli atti relativi, ai sensi delle disposizioni di legge e di servizio.

Per i procedimenti amministrativi di competenza della divisione, assume il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, con facoltà di delega. Il soggetto delegato svolge l'attività istruttoria in conformità agli indirizzi della Banca.

Firma gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, con facoltà di delega al personale addetto all'unità.

art. 25

Presso i Servizi possono essere costituite unità contabili con compiti di controllo e registrazione delle operazioni aventi rilevanza contabile.

Il Titolare dell'unità contabile, sotto la propria responsabilità, personalmente o per mezzo dei suoi collaboratori:

- cura la registrazione di tutti i fatti contabili demandati alla competenza dell'unità, previa verifica della conformità alla normativa di riferimento; controlla altresì, per la parte di competenza, la regolarità e la correttezza dei flussi informativi che aggiornano il sistema contabile dell'Istituto;
- attesta la regolarità dei documenti contabili, certificando che l'operazione sia stata autorizzata dagli organi competenti;
- cura gli adempimenti amministrativi connessi con le operazioni contabili che gli siano specificamente demandati.

art. 26

Il Capo reparto opera in stretto coordinamento e in collaborazione con il Capo della divisione coordinando ed integrando il lavoro degli operai addetti al reparto.

In caso di assenza o impedimento del Capo reparto la sostituzione avviene seguendo l'ordine gerarchico, salvo diversa disposizione.

art. 27

Sulla base delle previsioni statutarie, il Governatore e il Direttore generale possono rilasciare deleghe definendone i presupposti, l'ambito e le modalità di esercizio.

DELEGAZIONI ALL'ESTERO

art. 28

La Banca è presente all'estero con Delegazioni e funzionari distaccati con la qualifica di addetti finanziari presso le rappresentanze diplomatiche italiane.

Le Delegazioni e gli addetti finanziari curano la raccolta di informazioni sull'economia e sulle principali istituzioni creditizie e finanziarie locali nonché i contatti con le locali autorità e con gli organismi economici, monetari e finanziari internazionali e del Paese ospitante; svolgono attività di consulenza nei confronti delle rappresentanze diplomatiche italiane.

SCUOLA DI AUTOMAZIONE PER DIRIGENTI BANCARI - S.A.Di.Ba.

art. 29

La Scuola è istituita allo scopo prevalente di organizzare incontri e dibattiti con esponenti di altre istituzioni in materia economico-creditizia.

La gestione della Scuola è affidata alla Filiale di Perugia. Il Direttore della Filiale collabora con i Servizi dell'Amministrazione centrale nella programmazione delle attività, di cui cura l'attuazione.

FILIALI

art. 30

La rete delle Filiali concorre all'assolvimento delle funzioni istituzionali della Banca e fornisce servizi all'utenza, anche in relazione alle esigenze manifestate sul territorio.

Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, definisce le attribuzioni di ciascuna Filiale relativamente:

- a) alla vigilanza sulle banche e gli intermediari finanziari non bancari e alla supervisione sui sistemi di pagamento al rispetto della normativa in materia di trasparenza e di antiriciclaggio;
- b) all'analisi dei fenomeni economici e finanziari a livello locale;
- c) alla circolazione monetaria, provvedendo alle operazioni di introito e di esito dei valori nonché alla loro verifica e custodia;
- d) al servizio di Tesoreria dello Stato e al servizio di cassa per conto di enti pubblici;
- e) alle rilevazioni statistiche;
- f) alla Centrale dei rischi e alla Centrale d'Allarme Interbancaria;
- g) ai compiti di segreteria tecnica per ciascun Collegio in cui si articola l'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- h) ad altri servizi all'utenza previsti da specifiche normative.

Nell'esercizio di tali attribuzioni le Filiali operano in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione centrale.

Le Filiali si articolano in unità denominate divisioni, al cui interno possono essere costituiti reparti.

Nelle divisioni possono essere costituiti settori per il coordinamento di attività omogenee.

art. 31

Le Filiali insediate nei capoluoghi di Regione svolgono l'insieme delle attribuzioni conferite alla rete; promuovono e seguono il buon andamento delle attività della Banca sul territorio regionale, avendo cura di rilevare e analizzare le esigenze dell'utenza; secondo gli indirizzi dell'Amministrazione centrale, per materie diverse dalla vigilanza bancaria e finanziaria, esercitano compiti di coordinamento di attività svolte dalle Filiali presenti nella Regione e curano, per le stesse Strutture, lo svolgimento di compiti amministrativi e tecnici.

Le funzioni dell'Amministrazione centrale possono attribuire ad alcune Filiali insediate nei capoluoghi di Regione il coordinamento di specifiche iniziative o attività a carattere interregionale, anche nell'ambito della vigilanza.

art. 32

Il Direttore della Filiale è responsabile dell'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali e della qualità dei servizi resi all'utenza nonché del funzionamento della Filiale, di cui assicura il buon andamento attraverso la programmazione, la direzione e il controllo delle attività, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione centrale. In tale ambito:

- a) tiene informato il Vice Direttore di tutti gli atti e fatti concernenti l'attività della Filiale e provvede ad indire periodiche riunioni tra il personale per la trattazione di questioni di carattere generale;
- b) ha la gestione del personale, del quale promuove lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle diversità;
- c) esegue la ricognizione dei valori che si estraggono e si immettono nei locali di sicurezza, in concorso con i soggetti responsabili dei valori e nel rispetto delle disposizioni statutarie; ha inoltre la responsabilità dei valori che per necessità di servizio o per circostanze imprevedute detenga fino alla consegna al Titolare della divisione in cui si svolge attività di cassa;
- d) vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendo in essere gli atti relativi, ai sensi delle disposizioni di legge e di servizio.

Per i procedimenti amministrativi di pertinenza della Filiale, assume il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, con facoltà di delega. Il soggetto delegato svolge l'attività istruttoria in conformità agli indirizzi della Banca.

Il Direttore è responsabile delle funzioni esercitate e degli atti e provvedimenti ad esso demandati; la responsabilità del Direttore non limita quella dei Titolari delle divisioni per le attività di loro competenza.

Il Direttore, sotto la propria responsabilità, può delegare alcune funzioni e determinati atti al personale della Filiale.

Le disposizioni di servizio disciplinano l'ambito di applicazione, i soggetti destinatari e le modalità di conferimento delle deleghe.

art. 33

Il Vice Direttore è il diretto collaboratore del Direttore della Filiale, lo affianca nella sua attività, anche mediante l'esercizio di deleghe, e lo sostituisce con pari responsabilità in caso di sua assenza o impedimento.

Egli coopera attivamente con il Direttore per quanto attiene al funzionamento della Filiale, alla gestione del personale, all'osservanza delle disposizioni di servizio; espleta inoltre incarichi particolari affidatigli dal Direttore.

art. 34

Il Titolare dell'unità opera in conformità con quanto previsto all'articolo 23 del presente Regolamento.

Oltre a quanto stabilito nel comma precedente, il Titolare dell'unità nel cui ambito si svolgono le funzioni contabile e di cassa, personalmente o per mezzo dei suoi collaboratori:

- a) cura la registrazione di tutti i fatti contabili demandati alla competenza dell'unità, previa verifica della conformità alla normativa di riferimento;
- b) svolge le attribuzioni connesse con l'espletamento del servizio di Tesoreria dello Stato;
- c) ha la responsabilità della custodia e della gestione dei valori; in tale ambito risponde verso la Banca, nei limiti della normativa interna e salve le dirette responsabilità degli altri addetti all'unità stabilite nel presente Regolamento, della quantità, specie e legittimità di banconote, titoli e ogni altro valore custoditi, nonché della regolarità dei titoli e documenti ammessi a pagamento;
- d) controlla l'attività di pagamento ed è responsabile delle operazioni che siano eseguite con il suo intervento in ragione della loro particolare natura o complessità;
- e) assicura alla Banca la possibilità di avere sempre la piena disponibilità dei valori;
- f) risponde dell'operato dei dipendenti adibiti all'attività di cassa in via sussidiaria, nei limiti fissati dal Regolamento del Personale;
- g) può consentire agli addetti all'unità, con i criteri e nei limiti previsti nelle disposizioni interne, di custodire separatamente nei locali di sicurezza i valori dei quali gli stessi siano responsabili.

Nello svolgimento delle funzioni contabile e di cassa, il Titolare può conferire ai componenti dell'unità le attribuzioni previste dalle disposizioni interne; i delegati sono responsabili in proprio delle attività e delle

operazioni ad essi delegate. I destinatari di delega per insiemi di attività, possono delegare a loro volta il compimento di singoli atti nei limiti previsti dalle disposizioni interne.

art. 35

Il Capo reparto svolge la sua attività sulla base dei criteri di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Gli addetti all'unità con funzioni di cassa, ai quali è attribuita la custodia separata di valori nei locali di sicurezza, ne rispondono per quantità apparenti, ferme restando le responsabilità derivanti dai controlli in dettaglio previsti dalla normativa interna.

COSTITUZIONE, MODIFICA E SOPPRESSIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI

art. 36

Il Governatore sottopone all'approvazione del Consiglio superiore le proposte per la costituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti, dei Servizi e delle altre Strutture di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.

Analogamente, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore le proposte relative alla modifica dell'articolazione territoriale della Banca e delle Delegazioni della Banca all'estero.

In relazione a esigenze di programmazione o di coordinamento ovvero per lo svolgimento di attività a carattere interdisciplinare, il Governatore può costituire, stabilendone la composizione e il funzionamento, Comitati con funzioni consultive, decisionali o di controllo nonché modificare e sopprimere quelli esistenti.

Il Direttore generale istituisce, modifica e sopprime le divisioni, i reparti e altri specifici moduli organizzativi per esigenze funzionali determinate. Di tali provvedimenti viene informato il Consiglio superiore.

art. 37

La nomina dei Funzionari generali, dei preposti alle Unità organizzative, degli incaricati della loro sostituzione, dei Direttori delle Filiali e dei Responsabili delle Delegazioni è disposta dal Governatore, sentito il Direttorio.

I Vice Direttori delle Filiali, i Titolari delle divisioni e dei reparti sono nominati dal Governatore o dal Direttore generale, sentito il Direttorio, sulla base delle competenze stabilite dagli articoli 25 e 26 dello Statuto.

TITOLO III

OPERAZIONI E SERVIZI

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 38

Oltre agli atti e alle operazioni svolti in relazione alla sua appartenenza al SEBC nei termini di cui all'articolo 34 dello Statuto, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni attive e passive e i servizi, ai sensi degli articoli 35 e 36 dello Statuto.

Per alcune di tali operazioni si definiscono di seguito la disciplina e le condizioni; per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di servizio.

CONTI CORRENTI

art. 39

L'apertura di conto corrente deve essere formulata per iscritto, contenere l'accettazione delle particolari norme regolanti tale rapporto ed essere accompagnata dal deposito della firma del correntista o di chi legalmente lo rappresenta; in caso di rappresentanza volontaria deve essere prodotto l'atto di procura.

Le persone giuridiche devono depositare la documentazione necessaria per la verifica delle facoltà di firma conferite.

art. 40

Il saggio d'interesse corrisposto sui conti correnti fruttiferi è stabilito dal Governatore.

In caso di variazione, il nuovo saggio di interesse deve essere applicato ai conti esistenti, con effetto dalla data da cui decorre.

L'interesse a favore del correntista decorre, di norma, dal giorno in cui il versamento o l'accreditamento viene effettuato e cessa, per il prelevamento o l'addebitamento, di regola dal medesimo giorno dell'operazione.

Il ritiro di somme fino a concorrenza del disponibile avviene per mezzo di strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Banca.

DEPOSITI DI TITOLI E VALORI

Disposizioni generali

art. 41

La Banca custodisce titoli e valori di sua proprietà classificandoli secondo la provenienza, lo scopo e la destinazione e riceve depositi di terzi a custodia e a garanzia.

I depositi a custodia comprendono:

- depositi liberi (chiusi o aperti);
- depositi vincolati per conto terzi;
- depositi vincolati in forza di legge.

I depositi a garanzia assistono operazioni della Banca.

La Banca gestisce i depositi provenienti da particolari servizi da essa esercitati e quelli riguardanti i servizi di cassa per conto di enti vari.

art. 42

Tutti i depositi sono in amministrazione, salvo i depositi a custodia liberi chiusi e quelli regolati da particolari disposizioni.

I diritti dovuti alla Banca per ciascuna categoria di deposito sono determinati dal Consiglio superiore.

Gli oneri fiscali connessi ai documenti riguardanti i depositi sono a carico del depositante.

art. 43

I depositi, la cui restituzione sia subordinata all'esame di documenti legali o all'assenso di terzi, sono consegnati dalla Banca dopo l'accertamento della regolarità dei documenti stessi o l'acquisizione dell'assenso.

Le semplici inibitorie o diffide - di cui va comunque data notizia all'Amministrazione centrale - non costituiscono valido impedimento alla restituzione del deposito.

Depositi a custodia liberi chiusi

art. 44

Possono essere costituiti in deposito a custodia libero chiuso pacchi e contenitori in genere.

Per ciascun deposito è compilato un atto in duplice originale che deve contenere l'indicazione del valore dichiarato dal depositante.

Depositi a custodia liberi aperti

art. 45

Possono essere costituiti in deposito a custodia libero aperto titoli nazionali o esteri, da assumere in carico rispettivamente al valore nominale o al cambio fisso contabile.

Per la costituzione del deposito il depositante deve sottoscrivere apposita richiesta contenente le condizioni che lo regolano, nonché l'accettazione delle stesse. Dell'avvenuta costituzione la Banca dà conferma al depositante con lettera.

Con la costituzione del deposito il depositante conferisce alla Banca l'incarico di esigere gli interessi e i dividendi sui titoli depositati, di riscontrare i titoli sorteggiabili con i rispettivi bollettini di estrazione e di provvedere all'incasso dei titoli estratti e di quelli divenuti esigibili per altra causa.

La Banca tuttavia non assume l'obbligo di compiere atti giudiziali o stragiudiziali quando venisse a mancare il pagamento degli interessi, dei dividendi o dei titoli.

L'ammontare delle riscossioni è accreditato al depositante dedotto, nei casi previsti, quanto dovuto alla Banca.

Per l'incasso di cedole e di titoli pagabili fuori del territorio dello Stato, il depositante deve dare specifiche istruzioni all'Unità organizzativa depositaria.

Depositi a custodia vincolati

art. 46

Sono costituiti con apposito atto sottoscritto dalle parti ovvero mediante scambio di lettere, secondo le disposizioni che regolano i depositi a custodia liberi aperti, in quanto applicabili.

Il documento costitutivo del deposito deve espressamente indicare la natura del vincolo.

Qualora taluno fra i titoli depositati divenga rimborsabile, la Banca ne cura l'incasso, ma l'importo relativo è pagato al depositante solo ad avvenuta sostituzione con altri titoli di corrispondente valore.

Depositi a garanzia in favore della Banca

art. 47

I depositi a garanzia in favore della Banca sono costituiti con apposito atto sottoscritto dalle parti ovvero mediante scambio di lettere. La restituzione dei valori avviene al cessare del vincolo a favore della Banca o quando siano trascorsi i relativi termini.

ORDINI DI TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI

art. 48

La Banca, su richiesta di terzi, può dar corso a ordini di trasferimento di somme tra una Filiale e l'altra sotto forma di ordini di pagamento, di accreditamento, di giroconto.

Gli ordini di pagamento e di accreditalmento sono emessi previo versamento per cassa da parte dell'ordinante della somma da trasferire.

Le somme relative a ordini di pagamento sono pagabili al beneficiario agli sportelli della Filiale incaricata.

Gli ordini di accreditalmento sono accettati soltanto se il beneficiario sia intestatario di un conto corrente presso la Filiale che deve dare corso all'accreditalmento della somma.

Le richieste di giroconto possono essere accolte soltanto se l'ordinante e l'ordinatario siano ambedue intestatari di un conto presso la Banca.

I trasferimenti possono avvenire sia a favore dello stesso ordinante che di terzi.

ACQUISTO E VENDITA DI TITOLI PER CONTO TERZI

art. 49

La Banca provvede all'acquisto e alla vendita di titoli per conto terzi in base a ordini del committente, al quale viene data conferma degli ordini ricevuti.

SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO

art. 50

Il Servizio Tesoreria dello Stato è svolto dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali coesistenti con le Filiali della Banca, ovvero operanti in via autonoma, i cui responsabili assumono la qualifica di Tesoriere centrale ovvero di Capo della Tesoreria. Le Filiali hanno la custodia dei titoli e dei valori di pertinenza della Tesoreria Centrale e delle Tesorerie provinciali.

Le funzioni della Tesoreria dello Stato sono disciplinate dalla normativa statale e da convenzioni stipulate tra la Banca e il Ministero dell'Economia e delle finanze.

SERVIZIO DI CASSA PER CONTO DI ENTI VARI

art. 51

Il servizio di cassa per conto di enti vari è svolto dalla Banca sulla base di apposite convenzioni.

Il regolamento degli incassi e dei pagamenti avviene attraverso uno speciale conto aperto presso l'Amministrazione centrale al nome di ciascun ente, il quale deve assicurare la costante copertura degli impegni assunti.

La Banca può partecipare al collocamento di titoli emessi dagli enti per i quali svolge servizio di cassa.

SERVIZI DIVERSI

art. 52

In relazione a interessi connessi con i propri fini istituzionali, la Banca può allestire e gestire sistemi informativi per altri enti sulla base di apposite convenzioni, scambiare elaborazioni e dati con altri organismi sulla base della reciprocità ed eseguire elaborazioni statistiche per conto terzi in conformità, anche per quanto riguarda le modalità e la misura del recupero delle spese e degli oneri relativi, di criteri generali e uniformi approvati dal Governatore.

INTROITO, ESITO, TRATTAMENTO E CUSTODIA DEI VALORI

art. 53

La custodia dei valori di ogni natura e specie avviene in locali di sicurezza costituiti dalla sagrestia e, ove esistente, dalla cassa di servizio.

La sagrestia è destinata alla custodia delle banconote, titoli e valori in genere di pertinenza della Filiale.

La cassa di servizio viene utilizzata per la custodia temporanea dei valori necessari al soddisfacimento delle esigenze operative della Filiale.

art. 54

La sagrestia è munita di tre differenti serrature le cui chiavi sono rispettivamente affidate, con i relativi doppi, al Titolare dell'unità nel cui ambito si svolge l'attività di cassa, al Direttore e al Reggente o Censore di turno. Anche le chiavi dell'eventuale porta di soccorso sono affidate alle stesse persone.

La chiave di ciascuno dei cancelli interni dei locali di sicurezza è affidata al Titolare dell'unità.

Le chiavi debbono essere utilizzate personalmente; quelle di competenza del Titolare dell'unità e del Direttore vanno custodite da ciascun detentore sotto la propria responsabilità e consegnate solo a chi subentri nelle rispettive funzioni.

I doppi delle chiavi della sagrestia affidate al Titolare dell'unità, al Direttore e al Reggente o Censore di turno, racchiusi in pieghi sigillati dai medesimi, sono custoditi nella sagrestia di una Filiale vicina, indicata dall'Amministrazione centrale.

art. 55

Nelle Filiali dotate di cassa di servizio, l'apertura della sagrestia ha luogo per estrarre i valori necessari in relazione alle prevedibili esigenze e per immettervi:

- i valori spendibili non ritenuti necessari per le operazioni dei giorni successivi;
- gli altri valori per i quali non siano necessarie ulteriori manipolazioni ovvero sia prescritta, su delibera del Consiglio superiore, o ritenuta opportuna la custodia nella sagrestia.

La frequenza di apertura della sagrestia è stabilita, sulla base di un calendario di massima, dal Consiglio di Reggenza nelle Sedi e dai Consiglieri con funzioni di Censore, insieme al Direttore nelle Succursali.

art. 56

Ogni immissione o prelievo di valori custoditi nei locali di sicurezza deve analiticamente risultare da verbale in duplice esemplare, sottoscritto da coloro che in base alle disposizioni interne intervengono

nelle operazioni, ciascuno per la parte di propria competenza, previo accertamento dei valori che si immettono o si prelevano e della loro corrispondenza con quanto indicato nel verbale stesso.

art. 57

La chiave di competenza del Reggente o del Censore è depositata al termine di ogni apertura in una cassaforte, apribile con l'intervento di uno dei Reggenti o dei Censori, collocata all'interno della cassa di servizio o nel locale antistante la sagrestia.

In caso di impedimento del Reggente o del Censore di turno, ciascuno degli altri può essere chiamato ad assistere alle necessarie operazioni di estrazione e di immissione dei valori ed è a tal fine autorizzato a prelevare la chiave della sagrestia.

Nelle Succursali, in caso di assenza o impedimento di tutti i Censori, il servizio di apertura e chiusura della sagrestia è assunto dal Consigliere al momento disponibile.

Il Reggente o il Censore di turno ha l'obbligo di assistere alle operazioni di estrazione e di immissione dei valori nella sagrestia, di effettuarne il riscontro in concorso con il Direttore e di accertarne la conformità con i rispettivi verbali.

art. 58

Presso il Servizio Gestione circolazione monetaria, alle operazioni di sagrestia, che si svolgono in conformità delle norme interne che regolano l'attività di cassa, concorrono, con il Capo del Servizio, il Titolare dell'unità competente ed uno dei Delegati del Consiglio superiore.

I Delegati sono non meno di quattro e non più di sei; essi sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per la durata di sei anni e vengono rinnovati per la metà ogni triennio.

I Delegati operano sulla base di turni concordati tra di loro all'inizio di ciascun anno e comunicati al Capo del Servizio.

La chiave della sagrestia ad essi affidata è depositata al termine di ogni apertura in una cassaforte, apribile con l'intervento di uno dei Delegati, collocata in una delle casse di servizio del Servizio Gestione circolazione monetaria diversa da quella dove è custodito il relativo doppio o nel locale antistante la sagrestia.

Le verifiche di cassa presso il Servizio Gestione circolazione monetaria sono eseguite direttamente dai Sindaci della Banca.

art. 59

Nessuna operazione che comporti l'introito o l'esito di denaro, di titoli, di valori di qualsiasi specie può compiersi senza l'intervento del Titolare dell'unità nel cui ambito si svolge l'attività di cassa o di altro elemento adibito alla stessa.

Nessun elemento che non sia adibito all'attività di cassa, salvo speciali facoltà previste dalle disposizioni di servizio, può maneggiare valori o rendersi intermediario nella consegna tra la Banca e i terzi.

I passaggi di valori tra il Titolare e gli altri elementi adibiti all'attività di cassa e, in genere, nell'ambito dell'unità devono risultare da apposite evidenze documentali.

Le differenze di cassa che dovessero emergere nelle operazioni di sportello e nelle altre operazioni compiute dal personale adibito all'attività di cassa, vanno immediatamente segnalate al Titolare per l'attivazione della procedura prevista dalle disposizioni di servizio.

Nessuna somma e nessun titolo possono rimanere depositati, o per qualsiasi ragione custoditi presso la Filiale, se non nei locali di sicurezza, salvo quanto previsto nell'art. 34 comma 2, lett. c) né essere sottratti alla gestione del Titolare dell'unità nel cui ambito si svolge l'attività di cassa e al controllo contabile previsto dalle disposizioni di servizio.

art. 60

Ogni elemento adibito all'attività di cassa:

- è responsabile delle operazioni svolte e dei valori direttamente manipolati, valori dei quali, in ogni circostanza deve essere assicurata alla Banca la piena disponibilità;
- accerta, sotto la propria responsabilità, l'identità personale del cliente, secondo la normativa stabilita per le diverse operazioni e con gli interventi previsti dalle norme di legge o dalle disposizioni di servizio.

TITOLO IV

STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO

SERVIZIO OPERAZIONI SUI MERCATI

art. 61

Nel contesto del SEBC e in raccordo con la BCE effettua le operazioni di politica monetaria per la gestione della liquidità nell'area dell'euro e interviene sul mercato dei cambi.

Svolge analisi dei rischi sistemici e cura l'istruttoria delle operazioni di sostegno straordinario di liquidità finalizzate alla gestione delle crisi finanziarie.

Segue l'andamento dei mercati monetari e finanziari, dei cambi, dell'oro e della liquidità. Valuta e gestisce le garanzie ricevute dalle controparti per le operazioni di politica monetaria e per quelle di natura straordinaria.

Effettua le operazioni di investimento riguardanti le attività in euro e in valuta e l'oro di proprietà della Banca.

Gestisce le riserve in valuta e in oro di pertinenza della BCE, in qualità di agente e rappresentante della stessa, nonché le riserve in euro di banche centrali estere.

Effettua le operazioni di investimento del Fondo pensione complementare.

Cura, per i profili di competenza, la materia dei prestiti pubblici, intrattenendo rapporti con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE E PAGAMENTI

art. 62

Svolge attività di controllo, regolamento e contabilizzazione delle operazioni eseguite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, per la gestione dei portafogli finanziari della Banca e del Fondo pensione complementare, per le attività di incasso e pagamento connesse con lo svolgimento dei servizi di pagamento e corrispondenza.

Gestisce le piattaforme informative a supporto dell'attività dell'Istituto sui mercati finanziari.

Gestisce ed è responsabile dei processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa.

SERVIZIO GESTIONE RISCHI FINANZIARI

art. 63

Svolge compiti di analisi e valutazione dei rischi finanziari e operativi connessi con le operazioni di politica monetaria, di sostegno alla stabilità finanziaria, di investimento delle riserve in valuta e dei fondi di proprietà della Banca, degli altri portafogli in euro e in valuta e del Fondo pensione complementare; controlla il rispetto dei limiti imposti alla gestione. Su tale attività di valutazione e controllo riferisce direttamente al Direttorio.

Segue le attività concernenti la definizione dell'allocazione strategica e della gestione tattica dei portafogli della Banca e del Fondo pensione complementare.

Cura la gestione, anche sotto il profilo dei rischi, delle partecipazioni strategiche dell'Istituto.

Svolge le funzioni di valutazione e di controllo dei rischi per le operazioni di politica monetaria che la normativa dell'Eurosistema assegna alle banche centrali nazionali. Sviluppa e gestisce i sistemi di valutazione del rischio di credito dei prestiti bancari utilizzati a garanzia nelle operazioni di politica monetaria e di sostegno alla stabilità finanziaria.

SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI

art. 64

Esercita le funzioni assegnate alla Banca in materia di disciplina e vigilanza sui mercati monetari e finanziari e sui relativi soggetti gestori, sui sistemi e sulle società di gestione accentrata, garanzia, compensazione, liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. Definisce le politiche in materia.

Effettua analisi sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati finanziari e del sistema dei pagamenti nonché delle relative strutture di supporto.

Esercita le funzioni in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti assegnate alla Banca dall'ordinamento nazionale e quelle derivanti dalla partecipazione al SEBC.

Intrattiene rapporti con le altre Autorità nelle competenti sedi nazionali, europee e internazionali per la definizione e l'attuazione delle linee di indirizzo nelle funzioni attribuite.

Svolge le attività connesse al funzionamento del Comitato Pagamenti Italia.

Svolge compiti connessi con la continuità di servizio della piazza finanziaria nazionale.

Svolge i compiti derivanti dalla funzione di ente titolare della Centrale d'allarme interbancaria.

Definisce, d'intesa con il Servizio Ispettorato vigilanza, gli interventi ispettivi sui soggetti vigilati.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI

art. 65

Contribuisce alla definizione delle linee strategiche per l'evoluzione del sistema dei pagamenti in Italia, in coerenza con il quadro europeo e internazionale. In tale ambito elabora le politiche di offerta dei servizi di pagamento e di regolamento da parte della Banca d'Italia.

Su incarico dell'Eurosistema, gestisce con le altre banche centrali fornitrici il tavolo operativo integrato della single shared platform di

Target2 e di Target2 Securities e cura le attività di amministrazione e sviluppo di sistemi di pagamento e regolamento europei.

Svolge compiti di gestione operativa e di analisi per la partecipazione della Banca e della piazza finanziaria ai sistemi di pagamento europei e per l'evoluzione del sistema di compensazione gestito dalla Banca in ambito nazionale, curando i rapporti con gli operatori partecipanti.

Presta i servizi di pagamento e di corrispondenza per istituzioni ed enti, amministra i rapporti contrattuali con i corrispondenti della Banca e cura i profili evolutivi del servizio.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO

art. 66

Sovrintende al servizio di Tesoreria dello Stato e cura i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le altre amministrazioni.

Elabora e fornisce alla Corte dei conti e alle amministrazioni dello Stato la rendicontazione delle operazioni effettuate.

Gestisce le procedure informatiche della Tesoreria statale e il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE); segue il quadro evolutivo dei pagamenti pubblici.

Cura la tenuta del conto disponibilità del Tesoro; elabora previsioni sul fabbisogno del settore statale e sul conto, destinate alla BCE.

Sovrintende allo svolgimento dei servizi di cassa per conto di enti pubblici.

Effettua operazioni di incasso e di pagamento con l'estero delle Pubbliche amministrazioni.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE

art. 67

Segue la produzione normativa nazionale e internazionale di rilievo per le finalità istituzionali della Vigilanza, intrattenendo i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche nonché con le Autorità di vigilanza.

Cura per tutti i soggetti vigilati la predisposizione e l'aggiornamento della normativa di vigilanza e quella relativa alle segnalazioni prudenziali e al bilancio individuale e consolidato, prestando su tali materie assistenza agli altri Servizi del Dipartimento.

Assicura per la materia di vigilanza il coordinamento dei lavori che si svolgono nelle diverse sedi internazionali; coordina e contribuisce a definire le posizioni dell'Istituto rappresentate all'estero; cura i rapporti istituzionali con le Autorità di vigilanza estere, per i profili di rilevanza generale.

Effettua studi ed analisi in materia macroeconomica e finanziaria, incluse le analisi di scenario e le prove di stress di sistema; sviluppa le relative metodologie.

Valuta gli impatti economici della regolamentazione di vigilanza sull'attività degli intermediari e delle imprese nonché sugli interessi dei risparmiatori.

Coordina i lavori del Dipartimento per la predisposizione della Relazione annuale sull'attività di vigilanza e della Relazione sulla gestione e sull'attività della Banca d'Italia.

Collabora con l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi per la predisposizione, l'aggiornamento e l'analisi di impatto della normativa in materia di risoluzione.

Cura lo sviluppo dei metodi di analisi finanziaria e di valutazione dei soggetti vigilati ed elabora procedure e criteri operativi da applicare nell'esercizio dell'attività di controllo e di intervento, interagendo con gli altri Servizi del Dipartimento.

Svolge, coordinandosi con le altre Strutture del Dipartimento, le attività di analisi dei rischi.

SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 1

art. 68

Segue – in conformità a quanto previsto dalla normativa sul Meccanismo di vigilanza unico – la situazione tecnica e concorre alla definizione degli interventi di vigilanza sui gruppi bancari italiani o esteri presenti in Italia, sottoposti alla diretta supervisione della BCE e sugli intermediari finanziari che li compongono, ad esclusione delle Società di gestione del risparmio (SGR). In quest’ambito contribuisce al processo di revisione e valutazione prudenziale, svolge attività di analisi dei rischi e dei relativi sistemi di gestione dei gruppi bancari e dei conglomerati finanziari e segue, in raccordo con le altre Strutture interessate, la convalida dei modelli interni di misurazione dei rischi.

Segue gli interventi precoci sulle banche e sui gruppi bancari di competenza e collabora ai piani di risoluzione.

Coopera, per i profili di competenza, con l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Svolge, in collaborazione con altre Autorità e in raccordo con la BCE, compiti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.

Segue la situazione dei gruppi, delle banche e delle filiali italiane riconducibili ad intermediari di paesi extracomunitari o di paesi comunitari non aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, effettuando gli interventi di competenza in qualità di Autorità nazionale.

Svolge compiti di analisi a supporto della partecipazione dell’Istituto alle decisioni della BCE sugli intermediari sottoposti al SSM.

SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2

art. 69

Segue – in conformità di quanto previsto dalla normativa sul Meccanismo di vigilanza unico – la situazione tecnica ed effettua interventi di vigilanza sui gruppi bancari e sulle banche non sottoposti alla diretta supervisione della BCE, sugli intermediari finanziari che li compongono ad esclusione delle Società di gestione del risparmio (SGR). In quest’ambito cura il processo di revisione e valutazione prudenziale, svolge attività di

analisi dei rischi e dei relativi sistemi di gestione dei gruppi bancari e delle banche e convalida, in raccordo con le altre Strutture interessate, i modelli interni di misurazione dei rischi.

Effettua gli interventi precoci sulle banche e sui gruppi bancari di competenza, valuta i relativi piani di risanamento e collabora ai piani di risoluzione.

Coopera, per i profili di competenza, con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Svolge l'attività di coordinamento delle Filiali che esercitano l'azione di vigilanza sulle banche decentrate.

SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI FINANZIARI

art. 70

Svolge l'attività di supervisione seguendo la situazione tecnica, curando il processo di controllo prudenziale ed effettuando gli interventi di vigilanza:

- sugli intermediari finanziari non bancari e sugli Organismi di controllo previsti dai Titoli V e VI bis del TUB;
- sugli intermediari finanziari non bancari che operano, in via esclusiva o prevalente, nei settori dell'intermediazione mobiliare, ovvero della produzione e distribuzione di prodotti finanziari e di investimento e sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR);
- sugli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e sugli Istituti di pagamento (IP)

Effettua gli interventi precoci sugli intermediari di competenza, valuta i relativi piani di risanamento e collabora ai piani di risoluzione.

Coopera, per i profili di competenza, con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Svolge l'attività di coordinamento delle Filiali che esercitano l'azione di vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari decentrati.

SERVIZIO ISPETTORATO VIGILANZA

art. 71

Effettua – in conformità a quanto previsto dal Meccanismo di vigilanza unico – verifiche ispettive presso gruppi bancari e le banche; svolge la medesima attività nei confronti degli intermediari non bancari e degli altri soggetti sottoposti per legge al controllo anche ispettivo della Banca.

Pianifica l'attività ispettiva in collaborazione con le Unità della Banca interessate e nel quadro della cooperazione con le altre Autorità di settore nazionali ed estere.

Cura gli adempimenti amministrativi connessi con la revisione, gestione e conservazione dei rapporti ispettivi.

Effettua, in raccordo con i Servizi interessati, le verifiche connesse con la convalida dei modelli interni di misurazione dei rischi.

Nell'espletamento della propria attività l'Ispettorato può avvalersi anche di personale non appartenente al Corpo ispettivo.

Coopera, per i profili di competenza, con l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi.

SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO

art. 72

Svolge attività di analisi e di intervento sugli intermediari vigilati in materia di usura, riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, coordinandosi con le competenti unità di supervisione della Banca e collaborando con gli organismi istituzionali preposti alle suddette tematiche.

Promuove la correttezza e la trasparenza delle relazioni tra gli intermediari e la clientela e svolge le attività di verifica e di intervento coordinandosi con le unità di supervisione della Banca e collaborando con le Autorità competenti.

Esamina gli esposti relativi alle relazioni tra gli intermediari e la clientela in materia di trasparenza bancaria e finanziaria e ne assume le iniziative.

Promuove e coordina le iniziative dell'Istituto in materia di educazione finanziaria.

Coordina le segreterie tecniche dei Collegi in cui si articola territorialmente l'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario.

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA

art. 73

Cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le altre Autorità e gli organi investigativi.

Coordina l'esame delle interrogazioni parlamentari.

Segue i profili di comunicazione di interesse per la Vigilanza.

Amministra i sistemi informativi della Vigilanza riguardanti gli intermediari bancari e finanziari, assicurando il supporto elaborativo e statistico ai Servizi del Dipartimento e all'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi; tiene gli albi.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sul Meccanismo di vigilanza unico, svolge compiti connessi con l'esame e la gestione delle irregolarità riscontrate nelle attività di supervisione.

Coopera, per i profili di competenza, con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Svolge i compiti di Segreteria del CICR.

DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E BILANCIO

SERVIZIO BANCONOTE

art. 74

Provvede alla produzione delle banconote e, all'occorrenza, alla progettazione delle stesse.

Svolge attività di ricerca e sviluppo sugli elementi di sicurezza delle banconote e sui processi produttivi, nonché altri compiti di interesse dell'Eurosistema.

Custodisce le materie prime, i materiali per la produzione delle banconote, i semilavorati e la produzione ultimata, consegna le banconote prodotte al Servizio Gestione circolazione monetaria e, ove previsto, provvede alle spedizioni per conto della BCE.

È responsabile dell'accreditamento da parte della BCE quale stamperia autorizzata per la produzione dell'euro e delle certificazioni in conformità con gli standard internazionali per la qualità, per la tutela dell'ambiente e per la salute e sicurezza sul lavoro.

SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA

art. 75

Segue l'andamento della circolazione monetaria, anche per il tramite delle Filiali, e dà attuazione alle direttive emanate in materia nell'ambito del SEBC.

Svolge attività volte a preservare la qualità dei biglietti in circolazione e a garantirne la legittimità, incluse quelle proprie del "Centro Nazionale di Analisi".

Esercita l'attività di controllo sui gestori del contante e, nei confronti delle società di servizi, anche con riferimento all'antiriciclaggio.

Custodisce le banconote, le riserve auree e gli altri valori riguardanti l'Amministrazione centrale, provvede alle operazioni di ricezione e spedizione da e verso le Filiali e le altre BCN dell'Eurosistema; effettua le connesse operazioni di cassa.

Amministra i titoli e i valori di proprietà della Banca e di terzi nonché quelli in deposito per conto delle Filiali. Gestisce le collezioni numismatiche della Banca.

Al Titolare del Servizio vengono attribuiti – secondo la natura delle operazioni - anche i poteri che competono ai Direttori delle Filiali ai sensi delle disposizioni regolamentari e di servizio. La temporanea direzione del Servizio non può essere assunta dai Titolari delle unità nel cui ambito viene svolta la funzione di cassa.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO BILANCIO

art. 76

Gestisce il sistema contabile della Banca curando la tenuta della contabilità generale e dei relativi libri obbligatori. Tenendo conto dell'evoluzione tecnico-giuridica, anche in ambito SEBC e internazionale, impartisce disposizioni per l'impostazione e l'esecuzione delle scritture contabili da parte delle Unità organizzative. Definisce e gestisce le metodologie di controllo in materia contabile e stabilisce i relativi controlli.

Cura le fasi di formazione del bilancio e dei documenti che lo corredano avvalendosi anche delle informazioni prodotte dalle strutture competenti per materia. Segue l'evoluzione dei rischi ai fini della predisposizione del bilancio ed elabora periodicamente proiezioni delle grandezze patrimoniali e reddituali sia in connessione con la sostenibilità dei piani di spesa sia per l'informativa agli organi della Banca.

Predisporre le situazioni periodiche per il Ministero dell'Economia e delle finanze e quelle previste nell'ambito del SEBC. Elabora le rendicontazioni contabili per finalità statistiche utilizzate per le segnalazioni ad enti esterni.

Interviene nelle fasi di sviluppo e aggiornamento delle procedure informatiche aventi riflessi contabili, al fine anche di individuarne il necessario livello di sicurezza.

Segue le contabilità di enti terzi sulla base degli impegni assunti dall'Istituto.

Sotto la supervisione del Ragioniere generale assiste il Collegio sindacale nell'attività di controllo contabile e coordina la produzione dei flussi informativi destinati alla società incaricata della revisione del bilancio della Banca.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

art. 77

Svolge il controllo economico di gestione, nell'ambito dei processi di pianificazione aziendale.

Coordina il processo di formazione del bilancio di previsione degli impegni di spesa, ne cura il monitoraggio infrannuale e predispone il consuntivo annuale.

Gestisce il sistema di contabilità analitica della Banca, effettua analisi sui costi e sull'efficienza aziendale e produce le informazioni necessarie alle esigenze conoscitive e decisionali della Banca e dell'Eurosistema.

Analizza e segue l'andamento della spesa.

Esercita il controllo sui processi di spesa con particolare riguardo ai profili di economicità e di compliance, tenuto conto dell'evoluzione dei rischi.

Predisporre la normativa applicativa relativa ai trattamenti economici di missione e di trasferimento, esercita il controllo sulle missioni liquidate e accerta la regolarità delle richieste di liquidazione delle spese e delle indennità del personale trasferito.

Gestisce le procedure operative di supporto all'attività di spesa e alla liquidazione dei trattamenti economici di missione e trasferimento, predisponendone le istruzioni applicative.

SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE

art. 78

Presidia l'assolvimento degli adempimenti fiscali cui è tenuto l'Istituto in qualità di soggetto passivo delle imposte dirette e indirette e di sostituto di imposta e di dichiarazione. Assolve agli obblighi informativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Sovrintende alla corretta applicazione della normativa fiscale da parte delle Unità centrali e periferiche dell'Istituto, fornendo istruzioni e consulenza.

Cura il contenzioso tributario, gestisce i rapporti con l'Amministrazione finanziaria italiana e con quelle di altri Paesi.

Contribuisce alla predisposizione dei documenti di bilancio per gli aspetti riguardanti la fiscalità.

Segue la fiscalità di enti terzi sulla base degli impegni assunti dall'Istituto.

Analizza la produzione normativa, anche comunitaria e internazionale, con particolare attenzione ai riflessi sull'Istituto e sulla fiscalità del settore finanziario.

Svolge studi e analisi sul sistema tributario nazionale, su quelli esteri e sulla fiscalità internazionale.

DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA

SERVIZIO CONGIUNTURA E POLITICA MONETARIA

art. 79

Fornisce il supporto conoscitivo e tecnico per la definizione del contributo della Banca d'Italia alla politica monetaria dell'Eurosistema; a tal fine svolge - relativamente all'area dell'euro e all'Italia - attività di ricerca e analisi sugli andamenti congiunturali e sugli scenari previsivi, sugli andamenti della moneta, del credito e dei mercati finanziari.

Effettua ricerche sulla teoria e la metodologia econometrica e sviluppa e gestisce i relativi modelli.

SERVIZIO STABILITÀ FINANZIARIA

art. 80

Coordina le attività di preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), del Comitato Economico e Finanziario (CEF) e del Financial Stability Board (FSB).

Conduce, anche in collaborazione con altre Strutture della Banca, analisi e ricerche sui rischi per la stabilità finanziaria e sugli strumenti per prevenire e mitigare tali rischi; cura la formulazione ai competenti organi delle proposte sulle misure macroprudenziali rimesse all'Istituto.

Coordina la redazione del rapporto periodico della Banca sulla stabilità finanziaria.

Svolge attività di ricerca e analisi sulla struttura dei mercati dell'intermediazione bancaria e finanziaria.

SERVIZIO STRUTTURA ECONOMICA

art. 81

Svolge attività di ricerca e analisi sull'economia italiana e in particolare sulla sua struttura reale e articolazione territoriale, sulla finanza pubblica e sulle politiche economiche, strutturali e di bilancio, anche in termini

comparativi con le altre principali economie e in prospettiva storica. In tale ambito, fornisce supporto conoscitivo e tecnico per le valutazioni della Banca in materia di politica economica nelle sedi nazionali e internazionali.

Gestisce la Biblioteca “Paolo Baffi” e l’Archivio storico della Banca.

SERVIZIO ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

art. 82

Compie ricerche e analisi su temi generali dell’economia internazionale e sulle economie esterne all’area dell’euro.

Cura le relazioni internazionali della Banca nelle sedi del dibattito economico-finanziario e nelle istituzioni finanziarie internazionali, partecipando con propri esperti a comitati e gruppi di lavoro ovvero coordinando la predisposizione della documentazione e del supporto tecnico.

Coordina l’attività di cooperazione tecnica della Banca con le istituzioni monetarie e finanziarie dei paesi emergenti e in via di sviluppo.

SERVIZIO ANALISI STATISTICHE

art. 83

Sviluppa analisi metodologiche e cura l’elaborazione finale e la diffusione aggregata delle statistiche monetarie, bancarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti, in collaborazione con le altre Unità competenti della Banca.

Segue la progettazione e la gestione delle indagini campionarie presso le imprese e le famiglie utili ai fini dell’analisi dell’economia e della politica economica in Italia.

Amministra le basi dati del Dipartimento.

Effettua analisi e ricerche nelle materie di competenza.

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE

art. 84

Cura la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione, all'interno e all'esterno, delle informazioni statistiche primarie sull'attività creditizia e finanziaria, sulle attività con l'estero e sulle altre attività economiche di interesse della Banca. In tale ambito progetta le rilevazioni statistiche e ne presidia il livello di qualità.

Amministra il sistema statistico comune delle funzioni istituzionali.

Gestisce il servizio centralizzato dei rischi.

Svolge le attività connesse con il ruolo di Agenzia nazionale di codifica degli strumenti finanziari e gestisce le anagrafi dei soggetti e degli strumenti finanziari per le finalità statistiche dell'Istituto.

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE

art. 85

Contribuisce all'elaborazione degli indirizzi dell'Istituto relativi alla gestione delle risorse umane e ne definisce le linee di attuazione.

Fornisce collaborazione alle Strutture della Banca per l'applicazione degli indirizzi in materia di risorse umane.

Predispose la disciplina regolamentare del rapporto di lavoro e gestisce le relazioni con le Organizzazioni sindacali.

Cura la ricerca e la selezione del personale; sovrintende allo sviluppo delle competenze delle risorse umane, curando le iniziative di formazione, salvo deroghe contenute nel presente Regolamento.

Gestisce i sistemi di valutazione, di avanzamento e di utilizzo delle risorse umane.

Cura il trattamento normativo ed economico del personale. Provvede all'erogazione delle pensioni e alla gestione amministrativa del Fondo Pensione Complementare.

Istruisce i procedimenti disciplinari e monitori.

Tiene le relazioni con il Centro per l'assistenza sociale e culturale e la Cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d'Italia.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

art. 86

Elabora e promuove le linee di sviluppo organizzativo della Banca. Coordina il sistema di pianificazione strategica.

Studia l'evoluzione delle tecniche e dei modelli organizzativi. Gestisce e sviluppa sistemi informativi a supporto delle analisi organizzative.

Propone modifiche degli assetti strutturali dell'Amministrazione centrale e della rete territoriale, dei meccanismi di coordinamento, del sistema dei poteri e delle responsabilità.

Promuove l'innovazione e la semplificazione dei processi di lavoro e dei sistemi operativi. Sviluppa le metodologie di gestione dei progetti.

È responsabile del servizio di certificazione delle chiavi pubbliche della Banca.

Definisce criteri per la produzione della normativa della Banca e coordina l'applicazione delle normative interdisciplinari esterne.

Promuove la qualità della normativa della Banca e la coerenza con lo Statuto e i Regolamenti. Elabora le modifiche al Regolamento generale. Assolve agli obblighi previsti dalla normativa in relazione alla qualifica di Titolare dei trattamenti di dati personali.

Coordina il sistema di gestione del rischio operativo, fornisce assistenza alle Strutture per la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di risposta.

Coordina il sistema di continuità operativa e gestisce l'emergenza generale della Banca.

Svolge il servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, promuove le iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere organizzativo.

Promuove la politica ambientale della Banca.

SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

art. 87

Svolge per il Direttorio attività di coordinamento e supporto nei rapporti con le Strutture della Banca e con enti collaterali. In tale ambito, riveste anche compiti di segreteria del Direttorio per l'assunzione di provvedimenti aventi rilevanza esterna, ai sensi della legge 262/2005, relativi all'esercizio delle funzioni attribuite alla Banca, curando la verbalizzazione del relativo processo decisionale.

Cura le relazioni del Direttorio con gli organi costituzionali, le Autorità e le istituzioni italiane nonché con la Banca Centrale Europea e le altre banche centrali e, in generale, con le organizzazioni economiche e finanziarie italiane ed estere.

Gestisce la comunicazione istituzionale e aziendale e cura le attività di promozione e coordinamento volte a valorizzare l'immagine dell'Istituto; segue l'attività legislativa.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

art. 88

Gestisce e coordina le attività di trattamento documentale.

Esplica le funzioni editoriali e gestisce il centro stampa.

Segue le materie delle assicurazioni della Banca e della mobilità aziendale.

Cura i servizi di utilità generale per l'Istituto, il coordinamento e il supporto all'organizzazione di eventi e l'apertura al pubblico degli spazi di interesse storico e artistico.

DIPARTIMENTO INFORMATICA

SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO

art. 89

Cura la progettazione, la realizzazione e l'evoluzione di sistemi, reti e applicazioni informatiche a sostegno delle attività della Banca e del SEBC, nel rispetto delle esigenze degli utenti. In tale ambito:

- orienta la domanda di innovazione relativa ai servizi informatici;
- progetta, realizza e manutiene le applicazioni informatiche e i sistemi per la gestione documentale; individua le possibili soluzioni, nel rispetto dei requisiti funzionali, di qualità e di servizio;
- progetta e realizza le infrastrutture elaborative, di rete, di sicurezza e a sostegno della comunicazione aziendale nonché le soluzioni informatiche per l'utente, curandone l'evoluzione;
- cura il collaudo delle soluzioni applicative e infrastrutturali realizzate e le consegna per il passaggio in produzione;
- assicura il supporto specialistico di ultima istanza volto a prevenire e risolvere i malfunzionamenti di infrastrutture e applicazioni;
- presidia la sicurezza informatica nelle iniziative di sviluppo, coordinando l'analisi dei rischi, individuando le misure tecniche di mitigazione, verificandone la realizzazione prima dell'avvio in produzione.

Svolge compiti di coordinamento e sostegno organizzativo per le attività nell'ambito della Convenzione Interbancaria per l'Automazione (CIPA).

Il Servizio può avvalersi, secondo specifiche disposizioni, dell'opera di risorse esterne alla Banca.

SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

art. 90

Cura l'erogazione dei servizi informatici a sostegno dell'attività della Banca e del SEBC nel rispetto dei requisiti di qualità e di continuità operativa definiti con l'utenza. In tale ambito:

- provvede al passaggio in esercizio, alla manutenzione e alla gestione delle infrastrutture elaborative, di rete e di sicurezza;
- amministra il patrimonio software, cura la gestione delle applicazioni informatiche, la salvaguardia delle basi dati e lo sviluppo delle procedure di emergenza;
- coordina i processi per la consegna in produzione e per la gestione dei cambiamenti informatici;
- fornisce informazioni e assistenza agli utenti; assicura il supporto specialistico volto a prevenire e risolvere i malfunzionamenti; controlla la qualità dei servizi erogati;
- svolge verifiche sulla sicurezza delle applicazioni e delle infrastrutture in esercizio e propone piani di mitigazione dei rischi; coordina gli interventi di reazione a incidenti di sicurezza.

Gestisce ed è responsabile di processi classificati come critici per la continuità operativa della Banca, anche in collaborazione con il Servizio Sviluppo informatico.

Il Servizio può avvalersi, secondo specifiche disposizioni, dell'opera di risorse esterne alla Banca.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE INFORMATICA

art. 91

Svolge attività trasversali al Dipartimento connesse con la definizione dell'architettura informatica della Banca, la programmazione operativa e finanziaria, la sicurezza cibernetica e il supporto segretariale. In tale ambito:

- elabora il portafoglio delle iniziative da realizzare, la loro pianificazione e ne segue lo stato di attuazione;
- cura le attività connesse con il budget, la spesa e i contratti;
- svolge attività di raccordo informativo con riguardo alla gestione del rischio operativo e all'integrazione dei processi di sicurezza informatica;
- esercita azioni preventive e di contrasto del rischio cibernetico;
- cura le attività di ricerca sulle tecnologie avanzate e la realizzazione di soluzioni sperimentali;
- assicura compiti di segreteria tecnica per le attività del Dipartimento nelle sedi internazionali e del SEBC.

DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI

SERVIZIO IMMOBILI

art. 92

Gestisce sotto i profili tecnico e amministrativo - salvo deroghe contenute nel presente Regolamento - le proprietà immobiliari della Banca e, su delibera del Consiglio superiore, quelle di altri enti la cui attività si ricollega all'Istituto. Programma gli interventi sugli immobili, ne cura in tutti gli aspetti amministrativi e tecnici la progettazione e la realizzazione assumendo la responsabilità della sovrintendenza alla loro esecuzione, del controllo amministrativo e della regolarità del collaudo.

Cura gli acquisti, la valorizzazione e le vendite di immobili in coerenza con le politiche di investimento immobiliare elaborate dalla Banca e gestisce le locazioni attive e passive.

Sovrintende alle attività di sicurezza anticrimine e gestisce quelle a protezione di Strutture dell'Amministrazione Centrale.

Provvede alla gestione dei contratti relativi ai lavori, alla manutenzione degli immobili e ai beni e servizi di utilità generale per le Strutture della Banca.

Nell'esercizio delle proprie attività il Servizio può avvalersi, secondo specifiche disposizioni, dell'opera di risorse esterne alla Banca.

Gestisce ed è responsabile di processi di competenza classificati come critici per la continuità operativa della Banca.

SERVIZIO APPALTI

art. 93

Svolge, nei casi previsti dalle disposizioni di servizio, le procedure di affidamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per tutte le Strutture della Banca. Definisce il programma degli acquisti e segue di norma le attività del Responsabile unico del procedimento connesse con la gestione dei contratti.

STRUTTURE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORIO

UNITÀ DI RISOLUZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

art. 94

Svolge - in conformità a quanto previsto dalla normativa sul Meccanismo di risoluzione unico – i compiti attribuiti alla Banca come Autorità di risoluzione nazionale. In tale ambito definisce la normativa, in collaborazione con il Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, e i metodi, segue le attività connesse con i piani di risoluzione e l'applicazione delle misure di risoluzione, tiene i rapporti con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali e con i meccanismi di finanziamento nelle materie di competenza.

Cura le procedure di liquidazione volontaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Coopera, per i profili di competenza, con i Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE

art. 95

Cura le questioni di carattere legale che interessano l'Istituto, svolgendo attività consultiva e contenziosa; assiste il Direttorio negli affari legali ed in qualsiasi altra materia nella quale il medesimo ne richieda l'intervento e compie indagini e ricerche di carattere giuridico nelle materie d'interesse dell'Istituto, anche in collaborazione con altre Unità organizzative.

Nella trattazione delle cause l'ufficio legale dell'Amministrazione non ha diritto ad altri compensi oltre a quelli liquidati a carico delle parti soccombenti, quando vengano effettivamente riscossi.

Intrattiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con i consulenti legali esterni alla Banca e gestisce la biblioteca giuridica.

SERVIZIO REVISIONE INTERNA

art. 96

Effettua interventi di revisione su strutture organizzative, processi, procedure e infrastrutture informatiche. Valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e ne promuove il miglioramento continuo. Svolge attività di revisione per conto del Sistema europeo di banche centrali.

Assiste gli Organi della Banca in materia di controlli interni e per la definizione delle relative politiche; assicura, quando richiesto, consulenza e collaborazione su specifiche tematiche e lo svolgimento di incarichi particolari, quali inchieste amministrative. Agli Ispettori può essere affidata la temporanea direzione di strutture organizzative. Il Servizio è alle dirette dipendenze del Direttorio.

Gli incaricati di accertamenti revisionali rappresentano il Governatore; in tale ambito hanno accesso senza limitazioni a documenti e informazioni; l'attività di revisione è esercitata in conformità con le norme speciali e con i criteri professionali fissati anche a livello internazionale e prescinde da qualsiasi rapporto di preminenza; gli incaricati degli accertamenti esprimono, quando previsto, valutazioni sulle caratteristiche professionali dei dipendenti in relazione allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

I Responsabili delle Unità organizzative forniscono al Servizio dati e informazioni per lo svolgimento della funzione di revisione e segnalano tempestivamente le anomalie aventi riflessi sulla regolarità e la funzionalità delle attività della Banca.